

**Procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di
completamento dell'Aeroporto di Pescara: riqualificazione area Landside**

CODICE CIG: 63673875F9

QUESITO N. 6

Si richiede il seguente chiarimento:

Preso atto di quanto indicato nel disciplinare di gara inerente la procedura in oggetto e precisando che la scrivente intende partecipare in qualità di impresa che indica in sede di gara i progettisti incaricati di redigere, in caso di aggiudicazione, la progettazione richiesta, formuliamo i seguenti quesiti:

Quesito n° 1) Oltre a quanto prescritto al punto 7.2 del disciplinare si deve anche dichiarare ed eventualmente dimostrare di aver espletato servizi di progettazione con classe e categoria Ic – IIIa – IIIb come da tabella a pagina 3 del suddetto disciplinare ?

Quesito n° 2) Tra i servizi da poter annoverare e dichiarare per soddisfare i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare si possono considerare progetti esecutivi redatti ed approvati da ENAC per opere di fatto mai effettivamente realizzate e/o realizzate per importo minore causa, all'atto pratico, di budget o disponibilità inferiori al previsto ?

Quesito n° 3) Tra i servizi da poter annoverare e dichiarare per soddisfare i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare si possono considerare anche la D.L. di opere eseguite/realizzate nell'ambito "aerostazioni" ?

Quesito n° 4) Nel caso si vogliono coinvolgere più tecnici/professionisti con i necessari requisiti richiesti si possono "solo" indicare in sede di gara oppure vige l'obbligo di impegno in futuro RTP da menzionare in sede di gara con i relativi e necessari atti propedeutici ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

- 1) Si rinvia alla FAQ 5 e all'Avviso 1 pubblicati sul sito della stazione appaltante.
- 2) Si possono considerare i progetti approvati e mai realizzati. Infatti, l'art. 263, comma 2 del DPR 207/2010 (Regolamento) dice che "non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa [la parte dei servizi di architettura e ingegneria ultimata ed approvata] relativi"; ma la progettazione deve essere "ultimata ed approvata" nel decennio di riferimento.
- 3) Si può considerare anche la D.L. su "aerostazioni".
- 4) Si possono "solo" indicare in sede di gara più tecnici/professionisti con i necessari requisiti richiesti. Infatti, l'art. 92, comma 6 del DPR 207/2010 (Regolamento) dice che: "I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice [...]. Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione". Ebbene, l'art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 (Codice) stabilisce proprio la possibilità di "raggruppamenti temporanei" di progettisti.